

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per L'Emilia-Romagna Bologna Sezione I
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore
SERGIO FINA Cons.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ex articolo 9 legge 205/2000
nella Camera di Consiglio del 31 Gennaio 2008

sul ricorso n. 50/2008 proposto da:
FOUZI NAIMA

rappresentato e difeso da: VALERIANI AVV. VERONICA con domicilio eletto
in BOLOGNA PIAZZA DEI MARTIRI N. 5/2 presso FERNIANI AVV. RICCARDO

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

QUESTURA DI FORLI'

rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in
BOLOGNA VIA RENI 4
presso la sua sede

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, concesso dalla
Questura di Forlì in data 21.7.2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI e uditi, altresì, per le parti,
i difensori presenti come da verbale, anche in ordine all'eventualità di
una definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 21 e 26
della legge n. 1034/1971, come modificati dagli artt. 3 e 9 legge n.
205/2000;

Ritenuto che sussistono le condizioni per addivenire ad una immediata
decisione nel merito del ricorso, per le seguenti ragioni in fatto e
diritto:

FATTO e DIRITTO

1. Va pregiudizialmente rilevato il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, dato che la cognizione della controversia rientra nella
giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Infatti, l'articolo 30, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 dispone
che

*"contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede,*

sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".

3. A proposito di tale norma del T.U., questa Sezione si è costantemente espressa (cfr. di recente 31 maggio 2007, n. 780; 28.2.2006, n. 228 ; in precedenza 7.6.2002 n. 838) nel senso che "ogni controversia riguardante il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari è sottratta alla Giurisdizione del giudice amministrativo" (si veda, in termini anche la giurisprudenza amministrativa di I e II grado citata nella menzionata decisione n. 780/2007).

4. Nel caso di specie, si controverte della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato alla ricorrente, entrata regolarmente in Italia munita di visto per ricongiungimento familiare con il marito.

Ma l'intervento di secondo grado da parte della P.A. non fa mutar di segno alla soluzione della questione di giurisdizione, in quanto la giurisprudenza è, in generale, consolidata nel senso che - *"stante l'ampiezza della formulazione normativa" di cui sopra* - "anche la controversia instaurata in ordine alla revoca, per asserita cessazione della convivenza, di un permesso di soggiorno ottenuto a seguito di matrimonio ricade nell'ambito della competenza giurisdizionale del giudice ordinario" (cfr. Tar Veneto, sez. III, 24 aprile 2007, n. 1293 - Cass. Civ., SS. UU, sent. n. 383 del 2005, che afferma come al permesso di soggiorno per motivi familiari si correlino posizioni di diritto soggettivo).

5. Del resto, anche facendo applicazione del criterio del "petitum sostanziale", scriminante in tema di giurisdizione, non si può che avere conferma della conclusione cui si è appena giunti, in quanto la ricorrente invoca a sostegno della propria domanda di annullamento gli argomenti di fondo (cfr. primo motivo di ricorso) della violazione dei principi di rango costituzionale a difesa della famiglia; del venir meno, da parte del marito, ai propri doveri di protezione del coniuge; della non modificazione della "situazione sostanziale" - che aveva giustificato la concessione del permesso di soggiorno - "per il solo fatto che il marito voleva disfarsi di lei".

Situazione sostanziale, direttamente riconnessa, dunque, al proprio status di coniuge e, pertanto, indubitabilmente qualificabile - come sopra visto - alla stregua di diritto soggettivo.

6. Il ricorso non può, in definitiva, che essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, dato che la cognizione della lite rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

7. Quanto alle conseguenze processuali di siffatta declaratoria, il Collegio reputa - in base a quanto statuito da Cass. SS. UU., n. 4109 del 2007 e Corte Costituzionale n. 77 del 2007 ed alla stregua dei propri, successivi arresti in materia (n. 4480 del 2007 e n. 95/2008) - che la soluzione processuale più convincente sia, in attesa dell'intervento legislativo auspicato dalla Corte Costituzionale nella predetta sentenza, nel senso di ritenere applicabile, alla fattispecie, la disciplina di cui all'articolo 50 c.p.c., così stabilendosi per la riassunzione del processo, dinanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione, il

termine (analogo a quello fissato nella richiamata decisione Tar Veneto n. 1293/2007) di tre mesi dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza.

8. Stante che la parte ricorrente può essere stata indotta in errore anche dalla fuorviante indicazione, contenuta in calce al provvedimento impugnato, della sua ricorribilità dinanzi a questo TAR, si può disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia-Romagna, Sezione I, così decide in ordine al ricorso in epigrafe:

dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario e, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi e per gli effetti precisati in motivazione;

fissa, per la riassunzione di parte innanzi al Giudice ordinario competente, il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o previa notificazione della presente sentenza;

compensa, tra le parti, le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 31 Gennaio 2008.
Presidente f.to Calogero Piscitello
Cons. rel. est. F.to Giorgio Calderoni
Depositata in Segreteria in data 15.2.2008

Bologna, li 15.2.2008
Il Segretario
f.to Luciana Berenga